



**Comune di Vicoforte
(Provincia di Cuneo)**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 39

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024 [articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i].

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 20:30, previa convocazione effettuata a norma di legge, si è riunito – nella Sala Consiliare del Comune – il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello sono risultati:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Gasco Gian Pietro	Sindaco	X	
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X	
3.	Nano Barbara	Assessore	X	
4.	Tarò Daniela	Assessore	X	
5.	Viola Mario Ferdinando	Assessore	X	
6.	Badino Giovanni	Consigliere	X	
7.	Massa Sebastiano	Consigliere	X	
8.	Picco Guido	Consigliere		X (Giustificato)
9.	Ravotti Luciano	Consigliere	X	
10.	Bonelli Umberto	Consigliere	X	
11.	Beccaria Andrea	Consigliere	X	
12.	Garassino Ugo	Consigliere		X (Giustificato)
13.	Nuzzo Elisabetta	Consigliere		X (Giustificata)

Risultano quindi presenti 10 Consiglieri.

Assiste il Segretario comunale reggente Ferrari Giacomo.

Il Signor Gasco Gian Pietro, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco, Gasco Gian Pietro, illustra i contenuti della deliberazione e della relazione tecnica, proseguendo con la lettura della seguente dichiarazione:

«La revisione periodica delle partecipazioni è riferita alla situazione al 31 dicembre 2024.

In relazione alla situazione della SMA – Società Monregalese Ambiente, preciso che nel mese di giugno del corrente anno è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione confermando i cinque componenti ed i medesimi compensi complessivi.

La decisione è motivata dal notevole aumento delle attività causata dalla gestione diretta dell'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di Magliano Alpi a decorrere dal 2026 con incremento di personale (inizialmente circa 25 addetti complessivi) e dalla notevole maggior complessità e responsabilità nella gestione amministrativa della società.»

Ultimata la lettura della dichiarazione da parte del Sindaco,

Il Consiglio comunale

– Premesso quanto segue:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali.

In tale ottica, l'articolo 24 della citata norma prevedeva infatti, che gli enti interessati effettuassero «...entro il 30 settembre 2017...», con provvedimento motivato la «...ricognizione di tutte le partecipazioni possedute...», individuando quelle che dovevano essere alienate.

Il Consiglio comunale di questo ente ottemperò alla disposizione con deliberazione numero 27 del 29 settembre 2017.

L'articolo 20 del testo unico in argomento richiede inoltre alle Amministrazioni pubbliche di effettuare «...annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...».

Ai sensi del detto articolo e fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del TUSP, questa pubblica Amministrazione è chiamata ad ottemperare, entro l'anno corrente, all'obbligo di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024, mediante alienazione delle medesime ovvero predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In sede di revisione periodica devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP, ossia di un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, commi 1- 2, del Testo unico;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
- previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1-2 del TUSP;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, ovverosia nei tre esercizi finanziari 2021-2022-2023, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (articoli 20 comma 2 lettera d);
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società che gestiscono eventi fieristici, impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo ai sensi dell'art. 4 c. 7;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP.
- Richiamato l'articolo 4, comma 1, del predetto testo unico, che vieta alle Amministrazioni pubbliche di costituire, direttamente o indirettamente, «[...] società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società [...]»;
- evidenziato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016 s.m.i. o, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in «[...] società aventi per oggetto sociale esclusivamente la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato [...]»;
- sottolineato che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate da questo Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- dato atto che in data 4 giugno 2025 gli Uffici comunali hanno concluso l'inserimento delle apposite schede nel Portale del MEF – nell'applicativo della Sezione "Partecipazioni", nel quale sono state pubblicate le informazioni relative alla revisione periodica e relazione sulla realizzazione della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 23 dicembre 2024;
- viste la relazione tecnica e le schede di rilevazione per la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - T.U.S.P.);
- acquisite dalle società partecipate le schede predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) allegate al presente provvedimento, gli Uffici comunali hanno effettuato, in sede di Revisione periodica, la seguente Analisi/Piano al 31/12/2024 dell'assetto complessivo delle società, effettuata in attuazione dell'art. 20 del TU, sintetizzata come segue:

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ed esiti:

Partecipazioni dirette:

<i>Nome partecipata</i>	<i>C.F. partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>ESITO DELLA RICOGNIZIONE</i>
A.T.L. Scarl	02597450044	0,34%	A partecipazione pubblica maggioritaria	MANTENIMENTO
Mondo Acqua S.p.a	02778560041	4,649%	A partecipazione pubblica maggioritaria	MANTENIMENTO
S.M.A. Scarl	03791600046	3,29496%	A totale partecipazione pubblica	MANTENIMENTO
Fingranda spa	02823950049	0,0166%	Messa in liquidazione il 31.07.2018	Procedura di liquidazione in corso

- rilevato che:
la procedura di liquidazione volontaria della società FINGRANDA S.p.a. (stabilita dall'Assemblea dei Soci con atto deliberativo del 31/07/2018), è ancora in essere e pertanto in attesa dell'esito della liquidazione finale;
in relazione alla società S.M.A. Scarl si ribadisce la necessità, già espressa nella precedente revisione, di diminuire il numero degli amministratori, portandolo al di sotto del numero attuale, anche per adempiere ad un'esigenza di contenimento dei costi saliti ad € 35.200,00 a seguito

della scissione di S.M.A da A.CE.M. ove il CDA non percepiva compensi, oltre che per ottemperare all'obbligo di motivazione di cui all'art.11 c.3 TUSP, nel caso in cui la composizione dell'organo dovesse risultare diversa dalla costituzione di un amministratore unico;

la società A.T.L. s.c.a.r.l., viene mantenuta senza azioni di razionalizzazione confermando la validità delle motivazioni, per le quali, il valore dei contributi in conto esercizio possono essere considerati inclusi nella voce A5) altri proventi e ricavi, in quanto essi stessi "indispensabili" all'esistenza della particolare tipologia di società e che permettono, di conseguenza, il rispetto del limite di cui all'art. 20, comma 2 lett d) del TUSP.

Partecipazioni indirette:

<i>Nome partecipata</i>	<i>C.F. partecipata</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Soggetto controllante e quota di partecipazione</i>	<i>ESITO DELLA RICOGNIZIONE</i>
CO.GE.SI Srl	03434470047	A totale partecipazione pubblica	Mondo Acqua Spa 7,957%	Mantenimento

Con deliberazione n. 18 del 13 luglio 2024 il Consiglio comunale ha approvato, proporzionalmente, alla quota di partecipazione nella società Mondo Acqua S.p.a l'acquisto da parte di quest'ultima della quota del capitale sociale del Consorzio Gestore Servizi Idrici Srl – CO.GE.SI, Società Consortile interamente pubblica.

- Esaminata la suddetta Analisi/Piano di razionalizzazione, riportante le indicazioni delle modalità e dei tempi di attuazione, delle misure da adottare così come illustrate nelle singole schede e nella relazione tecnica allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e (Allegato B);

- viste altresì:

la deliberazione del Consiglio comunale numero 30 del 20 novembre 2023 con la quale si è stabilito di aderire alla società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro denominata G.A.L. MONGIOIE con sede legale ed operativa in Mombasiglio, Piazza Vittorio Veneto 1, Codice fiscale e Partita Iva 02581140049, mediante l'acquisizione di una quota del valore nominale di euro 260,00;

la successiva determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa numero 166 del 27 dicembre 2023 di acquisto della suddetta quota a seguito della deliberazione numero 107/2023/PASP approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 20 dicembre 2023 e assunta al protocollo dell'Ente al numero 11850 in data 27 dicembre 2023 con la quale la Corte dei Conti ha decretato di non ravvisare elementi ostativi all'acquisto, da parte di questo Comune, di quote della suddetta società consortile;

- atteso che – su richiesta dello stesso G.A.L. – si è provveduto all'effettivo pagamento della quota di cui sopra nell'esercizio 2024;
- ribadito quanto già indicato nella delibera del Consiglio comunale n. 30/2023 e confermato dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 107/2023/PASP che – come altresì stabilito dal comma 6 - bis dell'art. 26 del T.U.S.P. – per i "Gruppi di azione locale" non si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

– acquisiti i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso da parte del Sindaco, responsabile dell'area “Amministrativa”, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- relativo alla regolarità contabile, da parte della responsabile dell'area “Contabile” – Servizio “Economico e Finanziario”, espresso ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- dell'organo di revisione in data 27 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,

– attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dello Statuto comunale;

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano:

delibera

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, comma 1 e seguenti, decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) – Relazione tecnica”, allegata a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il “Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024”, di cui all'articolo 20 del TUSP, come da Analisi/Piano in sede di Revisione ordinaria svolta nella premessa e che si correda di n. 5 schede di dettaglio e nella relazione tecnica, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e il cui risultato si evidenzia ed integra come di seguito:

A) Mantenimento della partecipazione diretta senza interventi in:

1. Azienda Turistica Locale del Cuneese – Valli alpine e Città d'Arte – A.T.L. S.c.a.r.l.
2. Mondo Acqua Spa;
3. Società Monregalese per l'Ambiente – S.M.A. s.c.a.r.l.

Si ribadisce ancora la necessità già espressa nella precedente revisione di diminuire il numero degli amministratori, portandolo al di sotto del numero attuale, anche per adempiere ad un'esigenza di contenimento dei costi saliti a € 35.200,00 a seguito della scissione di S.M.A. da A.C.E.M. ove il CDA non percepiva compensi, oltre che per **ottemperare all'obbligo di motivazione di cui all'art. 11 c. 3 TUSP, nel caso in cui la**

composizione dell'organo dovesse risultare diversa dalla costituzione di un amministratore unico.

B) Presa d'atto della procedura di liquidazione volontaria:

1. FINGRANDA Spa, in liquidazione.

Si dà atto della procedura di messa in liquidazione volontaria attivata dalla società approvata dall'Assemblea ordinaria della società in data 31 luglio 2018.

Con comunicazione registrata al nostro protocollo numero 0011048 del 23/11/2023, il liquidatore della società stessa, ha segnalato che la procedura di liquidazione dei cespiti aziendali sta volgendo al termine;

C) Mantenimento della partecipazione indiretta SENZA INTERVENTI in:

1. CO.GE.SI S.c.r.l;
4. di dare mandato all'Ufficio preposto affinché provveda a pubblicare la presente deliberazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
5. di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di cui all'articolo 15 del testo unico in argomento, oltreché a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente,

il Consiglio comunale

- visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti,

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Data lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Gasco Gian Pietro

Il Consigliere anziano
F.to Massa Sebastiano

Il Segretario comunale reggente
F.to Ferrari Giacomo



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Visto il decreto del Sindaco numero 3 in data 5 febbraio 2024, con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del servizio di pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Vicoforte;

Visto lo Statuto comunale;

SI ATTESTA

che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 gen. 26 al numero 29, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. e dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

La Responsabile del servizio di pubblicazione
Brignoni Ilaria

ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

Questa delibera è divenuta esecutiva in data 23/12/2025 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Il Segretario comunale reggente
Ferrari Giacomo